



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.06.2000
COM(2000) 371 definitivo

2000/0163 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (*Xiphias gladius*) originario del
Belize e dell'Honduras**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel corso dell'ultima riunione, svoltasi nel novembre 1999, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una raccomandazione per vietare alle sue parti contraenti di importare dal Belize e dall'Honduras pesce spada dell'Atlantico, in qualsiasi forma, a decorrere dal 1 luglio 2000. La raccomandazione si basa sul piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del pesce spada dell'Atlantico adottato dall'ICCAT nel 1995.

Nel corso della medesima riunione, l'ICCAT ha raccomandato la proroga del divieto di importare tonno rosso originario di Belize e Honduras, nonché l'abolizione del divieto imposto alle importazioni di tale prodotto da Panama. Le raccomandazioni dell'ICCAT vanno recepite nella normativa comunitaria.

Dopo aver invitato più volte il Belize e l'Honduras a cooperare con l'ICCAT e a rispettare i regimi convenuti in materia di conservazione e gestione, l'ICCAT ha citato i due paesi in questione per inosservanza delle misure in materia di conservazione convenute a livello internazionale e per non aver cooperato con l'organizzazione.

La Comunità è parte contraente dell'ICCAT dal 14 novembre 1997 e, nell'ambito della politica commerciale comune, il divieto di importazione va imposto a livello comunitario.

La Comunità ritiene che tali misure siano pienamente compatibili con gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC, ai sensi delle disposizioni dell'articolo XX del GATT (1994) che prevede la possibilità di applicare misure commerciali per tutelare le risorse naturali esauribili, nonché con la Convenzione di Lomé per quanto riguarda il Belize.

Si chiede pertanto al Consiglio di approvare il regolamento che figura in allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (*Xiphias gladius*) originario del Belize e dell'Honduras

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale.
- (2) Nel 1995, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del pesce spada dell'Atlantico e l'efficace conservazione delle scorte.
- (3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di pesce spada dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze coopereranno con la ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.
- (4) Nel 1998 la ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi di Belize e Honduras per la pesca del pesce spada dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi.
- (5) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare i due paesi citati a rispettare le misure di conservazione e di gestione del pesce spada dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.
- (6) L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per vietare l'importazione dal Belize e dall'Honduras di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato; tali misure potranno essere abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure dell'ICCAT; esse devono pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia.
- (7) Le misure in questione sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di pesce spada dell'Atlantico (*Xiphias gladius*) originario del Belize e dell'Honduras classificato ai codici NC: ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 19 91, ex 1604 19 98, ed ex 1604 20 70.
2. È vietato lo sbarco dei prodotti di cui al paragrafo 1 ai fini del transito comunitario.

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quando si possa dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano immessi in libera pratica entro 14 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2000.

Il presente regolamento sarà obbligatorio nella sua totalità e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il presidente*